



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 8544 del 17 gennaio 2013

Oggetto: D.L. 3-8-2007, n. 117 – Articolo 6, comma 2-bis e 3 – Interruzione vendita bevande alcoliche dalle 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato – liberalizzazione degli orari e situazione analoga presso medie e grandi strutture di vendita

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Regione chiede un chiarimento in merito alla questione relativa all'interruzione della vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6.00 da parte degli esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Fa presente che tale divieto, imposto dalla norma in questione, ai soli esercizi di vicinato, era giustificato dalla facoltà a questi riconosciuta dai Comuni che in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio potevano autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Sottolinea, altresì, che con l'entrata in vigore della disciplina relativa alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali intervenuta con la modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad opera dell'articolo 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, anche le medie e grandi strutture di vendita possono restare aperte 24 ore su 24 e pertanto, il divieto in discorso, dovrebbe estendersi anche a questi esercizi commerciali.

Ciò premesso chiede, quindi, quale potrebbe essere la soluzione a livello nazionale visto anche il dubbio riguardante le sanzioni previste dal comma 3 del citato articolo 6 per l'inosservanza delle disposizioni di cui comma 2-bis del medesimo articolo, che a parere di codesto Comune non potrebbero essere applicate anche alle medie e grandi strutture di vendita.

Al riguardo si precisa quanto segue.



L'articolo 6, comma 2-bis del D.L. 3-8-2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2007 dispone che *“ I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”*.

Tale norma si riferisce unicamente agli esercizi di vicinato in quanto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 questi erano gli unici esercizi commerciali che potevano essere autorizzati dai Comuni all'esercizio anche notturno dell'attività. La citata norma dispone, infatti, che *“I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato”*.

Si richiama comunque l'attenzione anche su quanto dispone il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 117 del 2007, ovvero *“I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza”*.

Stante quanto sopra, sulla base del combinato disposto dei citati commi 2 e 2-bis, appare chiaro che l'intenzione del legislatore era quella di limitare il consumo di bevande alcoliche nelle ore notturne nell'ambito sia degli esercizi di vendita che di quelli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nei circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni; con specifico riferimento agli esercizi commerciali appare altresì chiaro che nell'ambito di tale divieto non possono che rientrare tutti gli esercizi commerciali, anche le medie e grandi strutture di vendita, che decidano, anche sulla base delle citate nuove norme sulla liberalizzazione degli orari, di restare aperti in orario notturno.

Per quanto concerne la questione delle sanzioni, si precisa che il comma 3, dell'articolo 6 del D.L. n. 117 del 2007 dispone che *“L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. (...)”*.

Ne consegue che la mancata previsione della specifica fattispecie sanzionabile non consente l'applicazione della sanzione di cui al citato comma 3.



Comunque, considerato l'oggetto della questione, la presente nota e il relativo quesito sono inviati anche al Ministero dell'Interno, il quale è pregato di far conoscere anche alla scrivente Direzione eventuali determinazioni al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio